



COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039
Telefono 0321 926021 Telefax 0321 926186
www.comune.momo.no.it PEC: protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it

IL SINDACO

ORDINANZA N. 04/2015

MOMO, 19.Giu.2015

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Premesso che la Società RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Torino – Unità Territoriale Nord/Est, con nota prot. 2277 del 09.Giu.2015 ha richiesto l'emissione di una ordinanza contingibile e urgente, con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria Novara - Domodossola, di provvedere al taglio dei rami e alberi, che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

Dato atto che effettivamente sussiste il pericolo segnalato.

Dato atto che si ritiene pertanto urgente e indispensabile intervenire adottando un provvedimento finalizzato al taglio di rami e alberi presenti su aree private confinanti con la proprietà ferroviaria della linea Novara/Domodossola.

Ritenuto che sussistono i motivi per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente per prevenire eventuali danni a persone e/o cose e interruzione di pubblico esercizio ferroviario qualora, in caso di caduta di rami e alberi sulla linea ferroviaria.

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire le possibili conseguenze causate dal potenziale grave pericolo provocato dalla potenziale caduta di rami e alberi sulla linea ferroviaria.

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco.

Richiamato l'art. 13 comma 4 lettera d) – ordinanze contingibili e urgenti - del vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.Giu.2001.

ORDINA

A tutti i PROPRIETARI DELLE AREE CONTIGUE ALLA LINEA FERROVIARIA NOVARA/DOMODOSSOLA di provvedere al taglio dei rami e alberi, che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e posta in evidenza sul sito internet del Comune di Momo.

La responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose nonché per l'interruzione di pubblico servizio, causata dalla caduta di rami e alberi sull'infrastruttura ferroviaria, sarà interamente posta a carico dei proprietari delle aree interessate.

La presente ordinanza sarà trasmessa a RFI e all'Ufficio Territoriale del Governo e alla locale Stazione dei Carabinieri, per i provvedimenti di competenza.

Per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24.Nov.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

In caso di mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza, il Comune di Momo provvederà al taglio attraverso ditta appositamente incaricata, a spese del proprietario. Tale situazione comporterà anche l'automatica applicazione di quanto disposto dall'art. 7/bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre ad eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.Ago.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni, secondo le modalità di cui alla Legge 06.Dic.1971 n. 1034 ovvero il ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199), decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Leoni Michela

